



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.8.2012
COM(2012) 465 final

2011/0341/b (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020 che propone fra l'altro un nuovo programma Fiscalis 2020. Il suddetto programma contribuirà all'attuazione della **strategia Europa 2020** per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva², consolidando il funzionamento dei regimi fiscali degli Stati membri e del mercato unico dell'Unione. Agevolando l'evoluzione delle amministrazioni fiscali nazionali fino ad arrivare a una completa informatizzazione, il nuovo programma contribuisce anche all'istituzione di un mercato unico digitale ("Agenda digitale europea").

Il buon funzionamento dei **regimi fiscali** nel mercato interno dipende da metodi efficaci ed efficienti per espletare le operazioni transfrontaliere da parte delle amministrazioni fiscali nazionali, dalla prevenzione e repressione delle frodi fiscali e dalla tutela del gettito fiscale. Tutto questo implica lo scambio di grandi volumi di informazioni tra le amministrazioni fiscali, ma anche che queste lavorino in modo più efficiente con, nel contempo, una riduzione degli oneri sul piano amministrativo, economico e delle tempistiche sopportati dai contribuenti coinvolti in attività transfrontaliere. Questi obiettivi potranno essere raggiunti solo mediante la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri e i terzi coinvolti. A fronte della sempre maggiore globalizzazione, una lotta efficiente contro la frode dovrebbe avere una dimensione internazionale. Il programma offre pertanto anche sostegno allo scambio d'informazioni con Stati terzi nell'ambito degli accordi internazionali conclusi con detti Stati.

Il programma proposto sosterrà la **cooperazione** principalmente tra le **autorità fiscali** e, laddove opportuno, altre parti interessate. Esso **sostituisce** il programma Fiscalis 2013, che terminerà il 31 dicembre 2013. Il programma Fiscalis 2020 proposto sosterrà la cooperazione a livello fiscale all'interno dell'Unione, concentrandosi, da un lato, sullo sviluppo di reti interpersonali e di competenze e, dall'altro, sullo sviluppo di infrastrutture informatiche (IT). Il primo aspetto permetterà lo scambio di buone pratiche e di conoscenze operative tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti al programma, mentre il secondo consentirà di finanziare infrastrutture e sistemi IT appropriati, grazie ai quali le amministrazioni fiscali dell'Unione potranno trasformarsi in amministrazioni informatizzate evolute. Il principale valore aggiunto del programma è generato dall'incremento della capacità degli Stati membri di combattere la frode e aumentare le entrate, tagliando i costi grazie a strumenti da sviluppare appositamente.

¹ COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011, "Un bilancio per la strategia Europa 2020".

² COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazioni e competenze

Nel contesto della valutazione intermedia del programma Fiscalis 2013³, è stata fatta un'analisi dell'efficacia, dell'efficienza, della rilevanza e del valore aggiunto del programma, in base a dati di monitoraggio disponibili relativamente alle diverse attività.

Inoltre è stato svolto uno studio del quadro realizzabile con il futuro programma⁴, con un'esauriente analisi delle future sfide e dei problemi strutturali dei regimi fiscali nel mercato interno. Le risultanze di questo studio sono state discusse con i rappresentanti dei paesi partecipanti in un seminario organizzato nel giugno 2011. In preparazione a questo seminario, nella primavera 2011 è stata organizzata una tavola rotonda durante la riunione del comitato del programma in questione⁵, nel corso della quale i paesi partecipanti sono stati invitati a individuare i principali punti di forza del programma e a formulare proposte per migliorarne l'efficienza.

Considerando l'importanza delle attività correlate allo scambio di informazioni, è stato eseguito uno studio separato sulla futura strategia di attuazione dello scambio di informazioni, che è stato presentato nel corso di un seminario per i responsabili dei sistemi informativi delle amministrazioni fiscali organizzato nel giugno 2011.

È stata redatta una valutazione d'impatto basata sull'analisi della continuazione del programma Fiscalis, che è stata approvata dal comitato per la valutazione d'impatto il 22 settembre 2011.

Nell'elaborazione della futura proposta si è tenuto conto delle raccomandazioni relative alla concezione e agli ulteriori miglioramenti del programma. Gli obiettivi del programma, ad esempio, evidenziano maggiormente la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti, nonché una migliore cooperazione con paesi terzi e terze parti e il rafforzamento della lotta contro le frodi. La proposta di programma comprende inoltre nuovi strumenti per affrontare le nuove sfide, in particolare nuovi tipi di azioni comuni, maggior disponibilità dei risultati delle attività del programma sfruttando modalità di collaborazione online e la definizione di un quadro per un monitoraggio più efficace dei risultati del programma.

2.2. Valutazione d'impatto

Considerando il contesto politico generale e i problemi a livello fiscale attesi nel prossimo decennio, la valutazione d'impatto che accompagna il presente programma ha provveduto ad analizzare e confrontare varie opzioni d'intervento.

- (1) Scenario di base: continuazione del programma attuale senza modificarne gli obiettivi e l'assetto.

³ Valutazione intermedia Fiscalis 2013:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/fiscalis2013_mid_term_report_en.pdf

⁴ DELOITTE, The future business architecture for the Customs Union and Cooperative Model in the Taxation Area in Europe.

⁵ Verbale della 9a riunione del comitato Fiscalis del 3 maggio 2011

- (2) Interruzione del programma: interruzione del programma e cessazione dei finanziamenti dell'Unione per le attrezzature IT, le azioni congiunte o le attività di formazione a sostegno della cooperazione in ambito fiscale.
- (3) Potenziamento dello scenario di base: questa opzione prevede, oltre allo scenario di base, un adeguamento degli obiettivi alle sfide future. Pone maggior enfasi sulla lotta contro la frode, l'elusione e l'evasione fiscale, contribuendo ad un'amministrazione fiscale più efficiente, affrontando il problema degli elevati oneri amministrativi a carico dei contribuenti e delle amministrazioni fiscali e considerando la cooperazione con paesi terzi e terze parti.
- (4) Potenziamento dello scenario di base e inclusione di nuove politiche: oltre ad affrontare i problemi descritti nell'opzione "potenziamento dello scenario di base", questa opzione permetterebbe di estendere la cooperazione a nuove aree che potrebbero emergere in seguito a sviluppi delle politiche e, soprattutto, metterebbe a disposizione del programma strumenti utili per agevolare l'applicazione e l'attuazione coerente delle nuove normative, nonché per concretizzare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa anche in queste aree.

La valutazione d'impatto ha privilegiato l'opzione 3, "**Potenziamento dello scenario di base**". Questa opzione è in sintonia con la proposta di un nuovo bilancio per la strategia Europa 2020 e risulta accettabile agli Stati membri.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

Il programma Fiscalis 2020 proposto offre meccanismi, strumenti e il necessario sostegno finanziario al fine di migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali. Si propongono tra l'altro azioni comuni quali seminari, workshop, formazione, controlli multilaterali, creazione di squadre di esperti ecc. cui i funzionari degli Stati membri possono partecipare su base volontaria. L'obiettivo di fondo di tali azioni comuni è rafforzare la cooperazione amministrativa e la capacità degli Stati membri nel settore tributario che giustifica il ricorso all'**articolo 197** del TFUE.

Una parte significativa del programma Fiscalis 2020 riguarda il sostegno allo scambio d'informazioni tra Stati membri nell'ambito della cooperazione amministrativa nel settore tributario nell'Unione europea. La legislazione pertinente dell'UE sulla cooperazione amministrativa prevede il ricorso degli Stati membri ai sistemi d'informazione europei. Il programma specifica che la Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d'informazione europei siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente mantenuti. Prevede in questo contesto lo sviluppo di capacità informatiche da parte dell'Unione grazie a manutenzione, funzionamento e controllo della qualità delle componenti unionali dei suddetti sistemi. Gli Stati membri adopereranno queste singole componenti anziché una molteplicità di meccanismi diversi. È altresì previsto il coordinamento della costituzione e del funzionamento dei componenti unionali e non unionali dei sistemi, al fine di garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il costante miglioramento. Questi aspetti di capacità di sviluppo informatico giustificano che il programma si basi anche sull'**articolo 114** del TFUE.

A fronte della crescente globalizzazione dell'economia, la cooperazione amministrativa con i paesi terzi sviluppati è fondamentale per combattere la frode fiscale in modo efficiente. Per

semplificare e agevolare la cooperazione tecnica tra tali paesi e gli Stati membri e per migliorare la sicurezza dell'attuale scambio d'informazioni sensibili nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali, l'Unione dovrebbe concludere accordi con i paesi terzi sviluppati per consentire loro di avvalersi delle componenti unionali dei sistemi d'informazione europei. L'**articolo 212** del TFUE è pertanto usato come terza base giuridica supplementare.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

Un'iniziativa a livello dell'Unione anziché a livello nazionale è necessaria per le seguenti ragioni:

- Non è sufficiente adottare una legislazione fiscale a livello europeo, dando per scontato che sarà attuata senza intoppi e che, in caso contrario, sia sufficiente una procedura d'infrazione. L'attuazione efficiente della legislazione fiscale dell'Unione europea e degli Stati membri richiede una cooperazione e un coordinamento a livello europeo.
- Le sfide individuate non possono essere affrontate se gli Stati membri non guardano al di là delle frontiere del loro territorio amministrativo e cooperano intensamente con le loro 26 controparti. In assenza di un'intensa attività di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri aumenterebbero i fenomeni della concorrenza fiscale sleale e dello "shopping fiscale", mentre i frodatori sfrutterebbero la mancanza di cooperazione tra le autorità nazionali. Il programma Fiscalis 2020, attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro a livello dell'Unione per sviluppare tali attività di cooperazione, che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuale che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale.
- Il programma Fiscalis 2020 sostiene anche la rete di comunicazione dedicata ad alta sicurezza che permette lo scambio d'informazioni nell'ambito della cooperazione amministrativa, in materia di fiscalità diretta e indiretta. Il programma interconnette le amministrazioni fiscali nazionali mediante circa 5 000 punti di connessione⁶. Questa rete IT comune fa sì che ogni amministrazione nazionale debba connettersi solo una volta a questa infrastruttura comune per scambiare qualsiasi tipo di informazione. Se tale infrastruttura non esistesse, gli Stati membri dovrebbero collegarsi 26 volte ai singoli sistemi nazionali di ciascuno degli altri Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 17 del (TUE), ai fini dell'attuazione del programma la Commissione eserciterà funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Il programma Fiscalis 2020, pertanto, risulta conforme ai **principi della sussidiarietà e della proporzionalità** (definiti nell'articolo 5 del TUE).

3.3. Strumento

In sintonia con le conclusioni delle valutazioni d'impatto, **un intervento dell'UE** attraverso un programma di aiuti economici è appropriato. Considerando il feedback positivo emerso dalla valutazione intermedia del programma Fiscalis 2013, la Commissione ne propone la sostituzione con il programma Fiscalis 2020.

Conformemente alla politica legislativa della Commissione adottata nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, il corrispondente programma di finanziamento è proposto come regolamento.

⁶ Punti di connessione doganali e fiscali considerati complessivamente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le tempistiche della revisione dei programmi di aiuti economici dell'Unione europea sono legate alla proposta di un nuovo Quadro finanziario pluriennale, modificata il 6 luglio 2012⁷. In conformità con la presente proposta, la dotazione di bilancio del regolamento che istituisce il programma Fiscalis 2020 è di **234 370 000 EUR** (ai prezzi correnti) **per il periodo 2014-2020**.

L'attuazione del programma Fiscalis 2020 sarà gestita direttamente a livello centrale e avverrà sulla base di priorità. Congiuntamente con le parti interessate, saranno stabiliti programmi di lavoro che definiranno le priorità per ogni periodo.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

5.1. Note su disposizioni normative specifiche

5.1.1. *Capo I: Disposizioni generali*

Il **campo d'applicazione** del programma è stato allineato alla recente legislazione fiscale dell'UE, quindi non riguarderà solo l'IVA, le accise e le imposte sui redditi e sui capitali, ma anche altre imposte previste dalla legislazione fiscale dell'Unione.

La **partecipazione** al programma Fiscalis 2020 sarà aperta agli Stati membri, ai paesi candidati e ai potenziali candidati. In sintonia con la politica generale dell'Unione a questo riguardo, a determinate condizioni potranno partecipare al programma anche i paesi riconosciuti nell'ambito della politica europea di vicinato. Infine, la partecipazione a specifiche azioni sarà aperta anche a "esperti esterni" (per es. rappresentanti di altre autorità, del commercio, di organizzazioni nazionali e internazionali ed eventualmente altri esperti) qualora sia ritenuta indispensabile per realizzare gli obiettivi del programma.

- (a) Gli **obiettivi** del programma Fiscalis 2020 riguardano le sfide individuate e le difficoltà previste per le politiche e le autorità fiscali per il prossimo decennio. L'obiettivo globale del programma consiste nel rafforzare il mercato interno tramite un'unione fiscale efficiente ed efficace. Al fine di rispondere adeguatamente alle future sfide attese nel campo della politica fiscale a livello dell'Unione, per il programma è stato definito il seguente obiettivo specifico: migliorare il funzionamento dei regimi fiscali, in particolare tramite la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità fiscali, i loro funzionari ed esperti esterni. Il programma avrà le seguenti priorità: sostenere l'elaborazione, l'applicazione coerente e l'attuazione effettiva del diritto dell'Unione
- (b) Combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, in particolare rafforzando la cooperazione amministrativa e lo scambio d'informazioni in modo efficiente ed efficace
- (c) Contribuire a ridurre l'onere amministrativo degli uffici erariali e i costi di adeguamento alle normative a carico dei contribuenti

⁷ COM(2012) 388 final.

- (d) Contribuire ad un'amministrazione fiscale efficiente, in particolare per quanto riguarda l'osservanza delle norme tributarie e la capacità delle amministrazioni fiscali.
- (e) Rafforzare la coerenza nell'applicare e attuare la politica fiscale dell'Unione.
- (f) Potenziare la cooperazione con le organizzazioni internazionali, altre autorità governative, paesi terzi, operatori economici e relative organizzazioni al fine di combattere la frode fiscale, l'evasione e l'elusione in particolare rafforzando la cooperazione amministrativa e lo scambio d'informazioni in modo efficiente ed efficace, l'osservanza delle norme tributarie e l'amministrazione fiscale.

L'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sotto l'egida dell'Alto rappresentante/vicepresidente agevolerà l'obiettivo di maggiore coerenza e coordinamento nelle trattative con i paesi partner dell'UE che richiedono una cooperazione internazionale.

5.1.2. *Capo II: Iniziative ammesse a beneficiare dei contributi*

Le **tipologie di azioni** ammesse a beneficiare dei contributi economici previsti dal programma sono simili a quelle previste dal programma attualmente in corso, ovvero:

- azioni congiunte volte a favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra i funzionari delle amministrazioni fiscali dei paesi partecipanti;
- sistemi d'informazione europei⁸ utili ad agevolare lo scambio di informazioni e l'accesso a dati comuni;
- attività di formazione utili allo sviluppo delle competenze umane dei funzionari delle amministrazioni fiscali in tutta Europa.

Sono state introdotte modifiche relativamente a determinate categorie di azioni.

- Il programma Fiscalis 2020 prevede nuovi strumenti d'azione congiunta:
 - **squadre di esperti**, ovvero forme strutturate di collaborazione, che mettono in comune le conoscenze e/o si occupano di attività operative specifiche. Possono avere carattere permanente o non permanente e ricevere supporto sotto forma, per esempio, di servizi di collaborazione online, assistenza amministrativa o infrastrutture e attrezzature, per agevolare la realizzazione e il successo di un'iniziativa.
 - **iniziative per lo sviluppo della capacità delle pubbliche amministrazioni**, che aiuteranno le autorità fiscali che affrontano particolari difficoltà, per esempio carenze a livello di conoscenze e competenze, di capacità organizzative o di altro tipo, superabili mediante azioni di supporto personalizzate da parte di altri paesi e/o funzionari della Commissione;
- Per quanto riguarda i sistemi d'informazione europei, il nuovo programma definisce "componenti unionali" quelle attrezzature e servizi informatici che interessano alcuni o tutti gli Stati membri e che sono di proprietà della Commissione o vengono da essa

⁸ Precedentemente definiti Sistemi operativi informatici transeuropei.

acquisiti. Tali componenti unionali sono descritte nell'allegato, punto 2 della proposta di regolamento. Le "componenti nazionali" sono tutte le componenti diverse dalle "componenti unionali", ovvero quelle componenti che vengono sviluppate, installate e gestite dagli Stati membri e, pertanto, soggette ai finanziamenti e alla responsabilità degli Stati membri.

La ridefinizione delle componenti unionali va vista nel contesto delle nuove pratiche di sviluppo dei sistemi IT. Attualmente ogni Stato membro è responsabile della realizzazione dei propri sistemi nazionali, nel rispetto di specifiche comuni, il che implica 27 sviluppi per ciascun sistema, 27 interfacce destinate agli operatori commerciali, 27 piani di sviluppo, 27 insiemi di difficoltà di natura progettuale o operativa, ecc. Soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria, la Commissione ritiene necessario incrementare l'efficienza nello sviluppo dei sistemi informatici.

Questa evoluzione punta a migliorare la coerenza dei dati e l'applicazione delle norme attraverso il graduale passaggio a una piattaforma di sviluppo informatico più condivisa (conoscenze, dati, componenti IT). Tutto questo consentirà di migliorare i metodi di lavoro, per esempio attraverso la modellizzazione dei processi operativi e la definizione di specifiche più precise, ma anche di accrescere la standardizzazione, per esempio armonizzando le interfacce destinate agli operatori commerciali. Il nuovo approccio alle componenti unionali limiterà il rischio di divergenze nello sviluppo e nei piani di attuazione, fornendo ulteriori strumenti per controllare il completamento del progetto, in quanto la pianificazione comune eviterà che l'entrata in funzione dell'intero progetto sia condizionata dal membro più lento della catena di sviluppo.

I sistemi d'informazione europei possono anche essere usati a sostegno dello scambio d'informazioni tra paesi terzi e Stati membri nell'ambito di accordi fiscali bilaterali.

5.1.3. Capo IV: Attuazione

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Sarà pertanto adottato un programma di lavoro annuale, in conformità con la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁹.

5.2. Semplificazione

5.2.1. In che modo la proposta ha contribuito alla semplificazione?

(g) Coerenza con il regolamento finanziario

Il programma proposto è assolutamente coerente con il regolamento finanziario e le relative disposizioni di attuazione. Le sovvenzioni e gli appalti pubblici sono i principali strumenti finanziari utilizzati per attuare il programma, che accoglie le misure di semplificazione suggerite nella proposta della Commissione di revisione

⁹ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

del regolamento finanziario, in particolare il ricorso a importi forfettari, tariffe forfettarie e costi unitari. In vista dell'importanza dell'elaborazione delle indennità di soggiorno e di viaggio erogate nell'ambito del programma, si introdurranno le misure di semplificazione proposte dal nuovo regolamento finanziario a tale riguardo.

(h) Coerenza tra i programmi Dogana e Fiscalis 2013

La gestione dei precedenti programmi Dogana e Fiscalis era stata pienamente allineata, sulla base di identiche regole di appalto e modelli di sovvenzione, di comuni direttive di gestione e sistemi informatici. Il modello di gestione prevede procedure semplici e chiare per l'organizzazione delle attività del programma. Il team di gestione del programma istituito dalla Commissione è assistito da team di gestione del programma istituiti dalle diverse amministrazioni doganali e fiscali, che fungono da facilitatori e da primo punto di contatto per i funzionari, rispettivamente, delle amministrazioni doganali o fiscali degli Stati membri. Il modello di gestione consente lo spiegamento delle attività nel giro di alcune settimane al massimo, con buoni tempi di reazione alle nuove esigenze emergenti e, nel contempo, mantiene la coerenza tra le diverse attività. Gli Stati membri hanno valutato positivamente il modello di gestione del programma nella valutazione intermedia¹⁰.

Considerando lo stretto allineamento dei due programmi e per conseguire ulteriormente l'obiettivo di semplificazione stabilito nell'ambito del quadro finanziario pluriennale relativo al periodo 2014-2020¹¹, la Commissione aveva inizialmente proposto un unico programma FISCUS destinato a sostituire i programmi Dogana e Fiscalis 2013¹². Considerato che gli Stati membri erano unanimemente a favore di dividere il programma unico proposto, la Commissione, pur mantenendo la propria opposizione a tale divisione, ha presentato una proposta modificata con due testi legislativi riguardanti, rispettivamente, Dogana 2020 e Fiscalis 2020. Nonostante l'introduzione dei testi legislativi distinti, la Commissione continuerà a considerare prioritario l'allineamento di questi due programmi, che potrà essere ulteriormente perseguito, ove opportuno, in sede di attuazione dei programmi Dogana e Fiscalis 2020.

(i) La proposta ha valutato l'esternalizzazione?

È stata valutata la possibilità di attuare il futuro programma mediante **un'agenzia esecutiva**, alla quale potrebbero essere affidati compiti quali la selezione delle attività da sostenere nell'ambito del programma, la preparazione amministrativa e il follow-up delle attività, il monitoraggio delle attività, la concessione di sovvenzioni e l'aggiudicazione degli appalti per i sistemi IT. Tale agenzia esecutiva, tuttavia, aggiungerebbe un ulteriore livello alla struttura di governance, aumentando i costi relativi alle attività di coordinamento e di controllo, complicando e allungando il processo decisionale in seguito all'aggiunta di nuove procedure amministrative. Inoltre, tale agenzia avrebbe un impatto negativo sul livello delle competenze tecniche all'interno della Commissione e aumenterebbe il rischio di una frammentazione degli aspetti contenutistici in contrapposizione agli aspetti

¹⁰ The Evaluation Partnership, Customs 2013 midterm evaluation, pagg. 72-80; RAMBOLL, Fiscalis 2013 midterm evaluation, paragrafi da 268 a 305.

¹¹ COM (2011) 398 def. del 29 giugno 2011.

¹² COM (2011) 706 def. del 9 novembre 2011.

amministrativi. L'opzione non produrrebbe i vantaggi attesi sul piano economico e, pertanto, è stata scartata.

In uno scenario alternativo è stata anche valutata la possibilità di **trasferire tutte le rilevanti attività informatiche alle amministrazioni nazionali**, a eccezione della rete CCN/CSI e dei servizi ad essa correlati. Questo scenario presenta il rischio molto forte che gradualmente risulti necessario istituire strutture di governance più centrali. Il conseguente impatto sarebbe analogo a quello prodotto dall'interruzione dei programmi: metterebbe a rischio l'efficienza e l'efficacia delle amministrazioni fiscali e ridurrebbe la capacità di prevenire e rilevare la frode. Considerando l'impatto negativo sui risultati e sulle prestazioni, anche questo scenario è stato scartato.

(j) Il programma si serve di strumenti informatici comuni per ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i fornitori?

I programmi Dogana 2013 e Fiscalis 2013 dispongono già di strumenti finalizzati a facilitare la gestione delle attività del programma e delle relative spese, tra cui uno strumento comune per le relazioni sulle attività svolte (*Activity Reporting Tool – ART2*). Tali strumenti continueranno ad essere utilizzati.

5.2.2. *Valutazione delle prestazioni ottenibili con la proposta*

L'andamento del programma sarà misurato utilizzando una serie coerente di indicatori di performance, impatto, risultati e produzione correlati a priorità e obiettivi generali e specifici del programma e realizzando il collegamento con il piano di gestione della Commissione. L'elenco dettagliato degli indicatori di impatto, di risultato e di produzione è disponibile nella valutazione d'impatto. La Commissione ha individuato i traguardi per alcuni risultati del programma; altri saranno portati a termine mediante azioni nell'ambito del programma Fiscalis 2013. I traguardi di tutti i risultati saranno definiti dalla Commissione prima dell'inizio del programma Fiscalis 2020 e presentati al comitato del programma.

5.2.3. *Il programma proposto è coerente con la politica generale della Commissione?*

Il programma contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 attraverso il rafforzamento del mercato unico, il miglioramento della produttività del settore pubblico, il sostegno alla diffusione del progresso tecnologico e dell'innovazione nelle amministrazioni e incentivando l'occupazione. Il programma fornirà sostegno alle iniziative *farò* sull'agenda digitale europea¹³, all'iniziativa *farò* sull'Unione dell'innovazione¹⁴, all'iniziativa *farò* sull'agenda per nuove competenze e l'occupazione¹⁵ e all'iniziativa *farò* su una politica industriale per l'era della globalizzazione¹⁶. Il programma sosterrà anche l'Atto per il mercato unico¹⁷. Per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, il programma agevolerà gli sforzi collaborativi per combattere le frodi.

¹³ COM(2010) 245 definitivo/2: Un'agenda digitale europea.

¹⁴ COM(2010) 546 del 6 ottobre 2010: Iniziativa *farò* europea 2020 — L'Unione dell'innovazione.

¹⁵ COM(2010) 682 del 23 novembre 2010, Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione.

¹⁶ COM(2010) 614: Iniziativa *farò* europea 2020 — Politica industriale integrata.

¹⁷ COM(2011) 0206 definitivo.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 197 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma d'azione pluriennale per l'imposizione fiscale in vigore prima del 2014 ha apportato un notevole contributo agevolando e potenziando la cooperazione tra le autorità fiscali dell'Unione. Il valore aggiunto del programma è stato riconosciuto dalle amministrazioni fiscali dei paesi partecipanti¹⁹. Le sfide individuate per il prossimo decennio non possono essere affrontate se gli Stati membri non guardano al di là delle frontiere del loro territorio amministrativo e cooperano intensamente con le loro 26 controparti. Il programma Fiscalis 2020, attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro a livello dell'Unione per sviluppare tali attività di cooperazione, che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuale che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento di tale programma attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo ambito.
- (2) Si prevede che le attività del programma, ovvero i sistemi d'informazione europei, le azioni congiunte per i funzionari delle amministrazioni fiscali e le iniziative comuni di formazione, contribuiranno alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva²⁰. Nel definire un quadro di riferimento per le attività mirate ad aumentare l'efficienza delle autorità fiscali, a rafforzare la competitività delle imprese, ad incentivare l'occupazione e a contribuire alla tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione, il programma consoliderà attivamente il funzionamento dei regimi fiscali nel mercato interno.

¹⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁹ Riferimento alla/e valutazione/i finale/intermedia/e

²⁰ COM(2010) 2020 definitivo.

- (3) Il campo d'applicazione del programma Fiscalis 2020 dovrebbe essere in linea con le esigenze attuali in modo da consentire attività di sostegno a tutta la fiscalità armonizzata a livello di Unione e alla normativa unionale relativa all'imposizione fiscale. Il programma dovrebbe quindi riguardare non solo la fiscalità armonizzata a livello dell'Unione ma anche quella che rientra nella normativa unionale ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure²¹.
- (4) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi, occorre che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato (PEV)²² se vengono rispettate alcune condizioni. Inoltre, in considerazione della crescente interconnettività dell'economia globale, il programma continua a prevedere la possibilità di coinvolgere anche esperti esterni, quali rappresentanti di autorità governative, operatori economici e relative organizzazioni o rappresentanti di organizzazioni internazionali, in alcune attività.
- (5) Gli obiettivi del programma tengono conto dei problemi e delle sfide individuati per l'imposizione fiscale nel prossimo decennio. Il programma dovrebbe continuare a svolgere un ruolo determinante in aree essenziali come l'attuazione della legislazione dell'Unione in modo coerente e la tutela degli interessi economici e finanziari dell'Unione, accrescendo la capacità amministrativa delle autorità fiscali. Date le dinamiche problematiche delle nuove sfide individuate, è opportuno porre maggiore enfasi sulla lotta alle frodi, la riduzione degli oneri amministrativi e il rafforzamento della cooperazione con paesi terzi e terze parti.
- (6) Gli strumenti utilizzati prima del 2014 si sono rivelati adeguati e sono pertanto stati mantenuti. In considerazione della necessità di una cooperazione più strutturata a livello operativo, sono stati aggiunti strumenti supplementari, quali gruppi di esperti composti da esperti nazionali e dell'Unione, incaricati di svolgere congiuntamente mansioni in ambiti specifici, e iniziative di potenziamento della capacità delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbero fornire assistenza specializzata ai paesi partecipanti che necessitano un rafforzamento della capacità amministrativa.
- (7) I sistemi d'informazione europei rivestono un ruolo cruciale nel rafforzare i regimi fiscali in seno all'Unione ed è pertanto opportuno continuare a finanziarli nell'ambito del programma. Deve inoltre essere possibile includere nel programma nuovi sistemi d'informazione in materia fiscale costituiti ai sensi della legislazione dell'Unione. Tali modelli devono basarsi, ove appropriato, su modelli di sviluppo e su un'architettura informatica condivisi.
- (8) A fronte della sempre maggiore globalizzazione, una lotta efficiente contro la frode dovrebbe avere una dimensione internazionale. È pertanto utile consentire all'Unione di concludere accordi di cooperazione tecnica con i paesi terzi sviluppati per permettere loro di avvalersi delle componenti unionali dei sistemi d'informazione europei a sostegno di uno scambio sicuro d'informazioni tra detti paesi e gli Stati membri nel quadro di accordi fiscali bilaterali.

²¹ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

²² COM(2004) 373.

- (9) Il programma deve anche sviluppare le competenze umane grazie a iniziative formative comuni. È necessario che i funzionari delle amministrazioni fiscali sviluppino e aggiornino le proprie conoscenze e competenze per rispondere alle necessità dell'Unione. Il programma deve rafforzare le capacità umane attraverso un sostegno formativo potenziato destinato ai funzionari delle amministrazioni fiscali e agli operatori economici. A tal fine l'attuale approccio formativo comune dell'Unione, basato principalmente sullo sviluppo centralizzato di metodi di apprendimento online, dovrebbe evolvere in un programma variegato di sostegno formativo per l'Unione.
- (10) Il programma deve coprire un periodo di sette anni, così da allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. xxx del Consiglio, del xxx, che delinea il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020²³.
- (11) Per l'intera durata del programma occorre stabilire una dotazione finanziaria che costituisca il punto di riferimento primario per l'autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/YY/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
- (12) In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione sulla revisione del bilancio del 2010²⁴, di mirare alla coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento, se le attività previste nel programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento, le risorse devono essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione.
- (13) Le misure necessarie all'attuazione finanziaria del presente regolamento devono essere adottate in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx del Consiglio, del xxx, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e al regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx della Commissione, del xxx, che stabilisce le modalità dettagliate di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx del Consiglio, del xxx (*aggiungere i riferimenti del nuovo regolamento finanziario e dell'atto di esecuzione*).
- (14) È necessario proteggere gli interessi finanziari dell'Unione con misure adeguate in tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine relative a irregolarità, il recupero di fondi persi, erroneamente pagati o non correttamente impiegati e, ove del caso, sanzioni.
- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione in merito all'istituzione dei programmi di lavoro annuali. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁵.

²³ Da completare.

²⁴ COM(2010) 700.

²⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (16) Gli obiettivi dell'azione da intraprendere, ossia l'istituzione di un programma pluriennale volto a migliorare il funzionamento dei regimi fiscali nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Poiché gli Stati membri non possono garantire in modo efficiente la cooperazione e il coordinamento necessari al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TUE e istituire un programma pluriennale. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma Fiscalis 2020 per quanto concerne l'attuazione del programma.
- (18) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.
- (19) Il presente regolamento sostituirà la decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 225/2002/CE²⁶. Tale decisione va pertanto abrogata,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. È istituito un programma di azione pluriennale "Fiscalis 2020" ("il programma"), destinato a migliorare il funzionamento dei regimi fiscali nel mercato interno.

²⁶ GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1.

2. Il programma riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) “autorità fiscali”: le autorità responsabili dell’applicazione delle norme in materia tributaria;
- (2) “esperti esterni”:
 - (a) rappresentanti di autorità governative anche di paesi che non partecipano al programma ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, punti 1 e 2,
 - (b) operatori economici e relative organizzazioni,
 - (c) rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate;
- (3) “imposizione fiscale” comprende le seguenti imposte:
 - (a) imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE;²⁷
 - (b) accise sull’alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE²⁸;
 - (c) accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE²⁹;
 - (d) imposte sui prodotti energetici e l’elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE³⁰;
 - (e) tutte le altre imposte rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE³¹.

Articolo 3 *Partecipazione al programma*

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite in tale paragrafo.
2. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
 - (1) paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi

²⁷ GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1.

²⁸ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

²⁹ GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24.

³⁰ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

³¹ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del consiglio di associazione o accordi analoghi;

- (2) paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di approssimazione della legislazione in materia e dei metodi amministrativi a quelli dell'Unione. I paesi partner interessati partecipano al programma nel rispetto delle disposizioni da stabilire con essi in seguito alla stipula di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

Articolo 4

Partecipazione alle attività del programma

Esperti esterni possono essere invitati a partecipare a determinate attività organizzate nell'ambito del programma laddove ciò sia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. Gli esperti sono selezionati dalla Commissione in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze riconducibili alle specifiche attività.

Articolo 5

Obiettivo generale e obiettivo specifico

1. L'obiettivo generale del programma consiste nel rafforzare il mercato interno tramite regimi fiscali efficienti ed efficaci.
2. L'obiettivo specifico del programma consiste nel migliorare il funzionamento dei regimi fiscali, in particolare tramite la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità fiscali, i loro funzionari ed esperti esterni.
3. Il conseguimento di tali obiettivi è valutato sulla base degli indicatori seguenti:
 - (1) la disponibilità della rete comune di comunicazione per i sistemi d'informazione europei;
 - (2) le reazioni dei partecipanti alle azioni del programma e degli utenti del programma.

Articolo 6

Priorità

Le priorità del programma sono le seguenti:

- (a) sostenere la preparazione, l'applicazione coerente e l'attuazione efficace della politica fiscale dell'Unione;
- (b) combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, in particolare rafforzando la cooperazione amministrativa e lo scambio d'informazioni in modo efficiente ed efficace;
- (c) contribuire a ridurre l'onere amministrativo degli uffici erariali e i costi di adeguamento alle normative a carico dei contribuenti;

- (d) contribuire ad un'amministrazione fiscale efficiente, in particolare per quanto riguarda l'osservanza delle norme tributarie e la capacità delle amministrazioni fiscali;
- (e) rafforzare la coerenza nell'applicare e attuare la politica fiscale dell'Unione;
- (f) potenziare la cooperazione con le organizzazioni internazionali, altre autorità governative, paesi terzi, operatori economici e relative organizzazioni al fine di combattere la frode fiscale, l'evasione e l'elusione in particolare rafforzando la cooperazione amministrativa e lo scambio d'informazioni in modo efficiente ed efficace, l'osservanza delle norme tributarie e l'amministrazione fiscale.

Capo II

Iniziative ammesse a beneficiare dei contributi

Articolo 7

Iniziative ammesse a beneficiare dei contributi

Nel rispetto delle condizioni del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 14, il programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:

- (a) azioni congiunte:
 - (1) seminari e workshop;
 - (2) gruppi di progetto, composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione;
 - (3) controlli multilaterali, revisioni congiunte e altre attività previste dalla normativa unionale sulla cooperazione amministrativa organizzati da due o più paesi partecipanti, compreso almeno uno Stato membro, per effettuare un controllo coordinato della passività fiscale di uno o più soggetti imponibili correlati;
 - (4) visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti o da un paese terzo per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito fiscale; per quanto concerne le visite di lavoro organizzate da paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di soggiorno (alloggio e diaria) sono ammissibili nell'ambito del programma;
 - (5) gruppi di esperti, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione on line, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;
 - (6) sviluppo di capacità dell'amministrazione pubblica e azioni di supporto;
 - (7) studi;

- (8) progetti di comunicazione;
 - (9) ogni altra attività a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 5.
- (b) sviluppo di capacità informatiche: sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al punto 1 dell'allegato e dei nuovi sistemi d'informazione europei istituiti a norma della legislazione dell'Unione;
 - (c) sviluppo di competenze umane: azioni di formazione comuni per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in materia fiscale.

Articolo 8

Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte

1. I paesi partecipanti garantiscono che siano nominati funzionari con profilo e qualifiche adeguati per partecipare alle azioni congiunte.
2. I paesi partecipanti adottano le misure necessarie per l'attuazione di azioni congiunte, in particolare sensibilizzando su tali azioni e garantendo che venga fatto un utilizzo ottimale dei risultati prodotti.

Articolo 9

Disposizioni di attuazione specifiche per i sistemi d'informazione europei

1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d'informazione europei di cui al punto 1 dell'allegato siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente mantenuti.
2. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti della costituzione e del funzionamento delle componenti unionali e non unionali dei sistemi e delle infrastrutture di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato che sono necessari a garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il costante miglioramento.
3. Il ricorso dei paesi non partecipanti alle componenti unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al punto 1 dell'allegato è disciplinato da accordi di cooperazione tecnica con tali paesi che si dovranno concludere in conformità all'articolo 218 del TFUE.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione specifiche per la formazione comune

1. Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online (e-learning), programmi di formazione e norme in materia di formazione convenuti di comune accordo.

2. I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua necessaria ad acquisire competenze e conoscenze professionali comuni in conformità ai programmi di formazione.
3. I paesi partecipanti provvedono alla formazione linguistica necessaria ai funzionari per garantire un livello di competenza linguistica sufficiente per partecipare al programma.

Capo III

Quadro finanziario

Articolo 11

Quadro finanziario

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ammonta a 234 370 000 EUR (ai prezzi attuali).
2. L'allocazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Articolo 12

Tipi di intervento

1. La Commissione attua il programma in conformità al regolamento finanziario.
2. Il sostegno finanziario dell'Unione per le attività di cui all'articolo 7 assume la forma di:
 - (1) sovvenzioni;
 - (2) contratti di appalto pubblico;
 - (3) rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all'articolo 4.
3. La percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni sarà pari al massimo al 100% dei costi ammissibili laddove questi ultimi corrispondono alle spese di viaggio e ai costi per l'alloggio, ai costi correlati all'organizzazione di eventi e alle diarie. Tale percentuale si applica a tutte le azioni ammissibili ad eccezione dei gruppi di esperti. Per questa categoria di azioni ammissibili, i programmi di lavoro annuali indicano la percentuale di cofinanziamento applicabile laddove queste azioni richiedano la concessione di sovvenzioni.

Articolo 13
Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità³² nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione ad un accordo di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto che implicino finanziamenti dell'Unione.

Capo IV
Competenze di esecuzione

Articolo 14
Programma di lavoro

Ai fini dell'attuazione del programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali che fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro devono includere le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

³² GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Articolo 15
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo V
Monitoraggio e valutazione

Articolo 16
Monitoraggio delle azioni del programma

La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio del programma e delle relative azioni per seguire l'attuazione delle azioni intraprese.

Articolo 17
Valutazione

1. La Commissione garantisce una valutazione intermedia e una valutazione finale del programma per quanto attiene agli aspetti indicati nei paragrafi 2 e 3. I risultati si utilizzano per decidere in merito a un possibile rinnovo, a una modifica o una sospensione dei programmi successivi. Un valutatore esterno indipendente effettua tali valutazioni.
2. Entro la metà del 2018 la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi delle azioni del programma, sull'efficienza dell'utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto europeo del programma. Tale relazione, inoltre, verte sulla semplificazione, sulla costante rilevanza degli obiettivi e sul contributo del programma alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
3. Entro la fine del 2021 la Commissione redige una relazione di valutazione finale sugli aspetti indicati al paragrafo 2 nonché sull'impatto a lungo termine e sulla sostenibilità degli effetti del programma.
4. I paesi partecipanti forniscono, su richiesta della Commissione, tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di contribuire alla stesura delle relazioni di valutazione intermedia e finale della Commissione.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 18 *Abrogazione*

La decisione n. 1482/2007/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell'ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa fino al loro completamento.

Articolo 19 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Sistemi d'informazione europei e relative componenti unionali

1. I sistemi d'informazione europei sono i seguenti:
 - (1) rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI – CCN2), CCN mail3, CSI bridge, http bridge, CCN e LDAP e strumenti correlati, portale web CCN, monitoraggio CCN;
 - (2) sistemi di supporto, in particolare lo strumento di configurazione delle applicazioni per CCN, lo strumento per le relazioni sulle attività (ART2), la gestione elettronica di progetti online della DG TAXUD (TEMPO), lo strumento di gestione dei servizi (SMT), il sistema di gestione degli utenti (UM), il sistema BPM, il cruscotto di disponibilità e AvDB, il portale per la gestione dei servizi informatici, lo strumento di gestione delle guide e dell'accesso degli utenti;
 - (3) spazio di informazione e comunicazione del programma (PICS);
 - (4) i sistemi relativi all'IVA, in particolare il Sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e il rimborso IVA, compresa l'applicazione iniziale VIES, lo strumento di monitoraggio VIES, il sistema statistico sull'imposizione fiscale, il VIES sul web, lo strumento di configurazione VIES sul web, gli strumenti di verifica del VIES e del rimborso IVA, gli algoritmi numerici dell'IVA, gli scambi di formulari elettronici sull'IVA, IVA sui servizi elettronici (VoeS); lo strumento di verifica VoeS, lo strumento di verifica dei formulari elettronici IVA (e-form);
 - (5) i sistemi relativi al recupero, in particolare e-form per il recupero di debiti, e-form per uno strumento uniforme per l'esecuzione (UIPE) e un modulo di notifica uniforme (UNF);
 - (6) i sistemi relativi all'imposizione fiscale diretta, in particolare l'imposizione fiscale sui risparmi, lo strumento di verifica dell'imposizione fiscale sui risparmi, e-form per l'imposizione fiscale diretta, il numero identificativo fiscale TIN sul web, gli scambi relativi all'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE e gli strumenti di verifica correlati;
 - (7) altri sistemi relativi all'imposizione fiscale, in particolare il database delle imposte in Europa (TEDB);
 - (8) i sistemi relativi alle accise, in particolare il sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), il sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, e-form MVS, l'applicazione per i test (TA);
 - (9) altri sistemi centrali, in particolare, il sistema d'informazione e comunicazione degli Stati membri in materia di fiscalità (TIC), il sistema di verifica self-service (SSTS), il sistema delle statistiche relative all'imposizione fiscale, l'applicazione centrale per i moduli web, i servizi centrali/il sistema di informazione sulla gestione per le accise (CS/MISE).

2. Le componenti unionali dei sistemi d'informazione europei sono:
- (1) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata;
 - (2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi;
 - (3) e ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, venga individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB³³

1405 Politica fiscale

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**³⁴

La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Il programma oggetto della proposta si inserisce nella **strategia Europa 2020** per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva³⁵ 1) rafforzando il funzionamento del mercato unico, 2) fornendo un contesto favorevole alle attività che potenziano la produttività del settore pubblico e 3) sollecitando i progressi tecnici e l'innovazione nelle amministrazioni fiscali nazionali ed europee.

Il programma promuoverà in particolare l'iniziativa **faro** relativa all'agenda digitale europea³⁶, l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione"³⁷ e l'iniziativa faro su una politica industriale per l'era della globalizzazione³⁸. Esso sosterrà le amministrazioni fiscali nazionali nel loro impegno a diventare amministrazioni fiscali completamente informatizzate contribuendo altresì alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti attraverso un'attuazione più intelligente della legislazione fiscale comunitaria.

Il programma sosterrà inoltre **l'Atto per il mercato unico**³⁹ e, in particolare, alcune aree chiave per la politica fiscale evidenziate nel medesimo e quelle relative alla diminuzione

³³ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

³⁴ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

³⁵ COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

³⁶ COM(2010) 245 definitivo/2: un'agenda digitale europea.

³⁷ COM(2010) 546 del 6 ottobre 2010: Iniziativa faro europea 2020 — L'Unione dell'innovazione.

³⁸ COM(2010) 614: Iniziativa faro europea 2020 — Politica industriale integrata.

³⁹ COM(2011) 0206 definitivo.

degli oneri a carico dei contribuenti. Le imminenti iniziative politiche che il programma sosterrà e contribuirà ad attuare, quali la proposta di direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, la nuova strategia IVA e una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società per le imprese nonché iniziative relative alla rimozione di ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini, una volta adottate contribuiranno in modo sostanziale a raggiungere gli obiettivi dell'Atto per il mercato unico.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

L'attività ABB interessata è la politica fiscale (1405). L'obiettivo specifico del programma è il seguente:

migliorare il funzionamento dei regimi fiscali, in particolare tramite la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità fiscali, i loro funzionari ed esperti esterni.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il programma proposto intende migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e fornire meccanismi e mezzi per rafforzare tale cooperazione, oltre che i fondi necessari per raggiungere tali obiettivi. Come tale, il programma, quando attuato dalla Commissione, non implicherà un'ulteriore armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali, ma consentirà la riduzione degli effetti negativi dovuti alla coesistenza di 27 diversi sistemi fiscali, quali frodi, distorsioni della concorrenza, oneri amministrativi per le amministrazioni e società, shopping fiscale, ecc. Il programma proposto, pertanto, rappresenta senza dubbio una misura a sostegno del mercato interno finalizzata a migliorare il funzionamento dei diversi regimi fiscali esistenti al suo interno.

Se da un lato è compito degli Stati membri gestire il funzionamento dei sistemi fiscali nazionali, dall'altro lato è chiaro dalle sfide identificate nella valutazione d'impatto della proposta che è necessaria una maggiore cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali, in misura anche superiore rispetto a quanto non accada attualmente. La cooperazione nell'UE consente alle autorità fiscali di sviluppare sinergie, evitare la duplicazione e scambiare buone pratiche in tutti i campi relativi all'imposizione fiscale come la progettazione aziendale, l'IT, la cooperazione internazionale, ecc. Il sostegno alla cooperazione fiscale da parte dell'attuale programma Fiscalis 2013 ha dimostrato i propri meriti e questa esperienza sarà estremamente preziosa per rispondere alle future sfide, ovvero l'architettura tecnologica obsoleta, le difficoltà nel lavorare insieme a livello operativo con riferimento a mansioni specifiche, gli strumenti finanziari non equi per sostenere le attività delle autorità fiscali e le difficoltà nel dare vita a una cooperazione strutturale con le principali parti interessate delle autorità fiscali.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Si procederà al monitoraggio delle attività del programma per garantire che le norme e le procedure di attuazione siano state applicate adeguatamente e per verificare che il programma sia riuscito a raggiungere gli obiettivi. Sarà posto in essere un quadro di monitoraggio che prevede: una logica di intervento, una serie di indicatori globali, metodi di misurazione, un piano di raccolta di dati, una procedura di monitoraggio e relazioni chiare e strutturate oltre alle valutazioni intermedie e finali.

L'andamento del programma sarà misurato utilizzando una serie coerente di indicatori di performance, impatto, risultati e produzione correlati a priorità e obiettivi generali e specifici del programma e realizzando il collegamento con il piano di gestione della Commissione. L'elenco dettagliato degli indicatori di impatto, di risultato e di produzione è disponibile nella valutazione d'impatto. La DG TAXUD ha individuato i traguardi per alcuni risultati del programma. Per altri, tuttavia, ciò non è fattibile in questo momento. Le finalità di questi risultati saranno individuate prima dell'inizio del programma Fiscalis 2020 dalla DG TAXUD e presentate al comitato responsabile del programma per l'approvazione nel contesto della procedura del programma di lavoro annuale.

Gli obiettivi generali e specifici saranno misurati, fra l'altro, in termini di disponibilità della rete comune di comunicazione per i sistemi d'informazione europei, **puntando a raggiungere** una disponibilità del 97%.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

La proposta si inserisce nella strategia Europa 2020 e nell'attuazione di diverse altre disposizioni dell'Unione come indicato al punto 1.4.1.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

È preferibile avviare azioni a livello dell'Unione piuttosto che a livello dei 27 Stati membri, come descritto in dettaglio al punto 3.2 della relazione.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Dal punto di vista economico, un'azione a livello UE è molto più efficiente. La struttura portante della cooperazione in campo fiscale è rappresentata da una rete di comunicazione dedicata ad elevata sicurezza che è operativa dall'inizio degli anni 90, quando sono stati introdotti i primi programmi di cooperazione fiscale. Essa collega le amministrazioni fiscali nazionali mediante circa 5 000⁴⁰ punti di connessione. Questa **rete IT** comune fa sì che ogni amministrazione nazionale debba connettersi solo una volta per scambiare qualsiasi tipo di informazione. Se tale infrastruttura non esistesse, le amministrazioni fiscali degli Stati membri dovrebbero collegarsi 26 volte ai singoli sistemi nazionali di ciascuno degli altri Stati membri.

Altri capisaldi del programma sono costituiti da azioni volte a facilitare i rapporti tra i funzionari delle amministrazioni fiscali ad esempio per lo scambio delle buone pratiche e l'apprendimento reciproco, l'analisi dei problemi o la redazione di una guida. Se gli Stati membri avessero dovuto imparare l'uno dall'altro sviluppando le proprie attività al di fuori dell'egida del programma, avrebbero tutti messo a punto la propria serie di strumenti e modalità di lavoro. Le sinergie tra le attività sarebbero andate perse e non sarebbero state attuate sistematicamente attività comuni a livello dei 27 Stati membri. Risulta più efficace che la Commissione, con il sostegno del programma, operi come **intermediario delle attività** tra i paesi partecipanti.

Un altro valore aggiunto importante è di natura non materiale. Il programma è stato strumentale nel creare un senso di interesse comune, stimolando la fiducia reciproca e generando uno **spirito di collaborazione** tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione nell'area fiscale.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La gestione dei programmi Fiscalis 2020 e Dogana 2020 sarà armonizzata ove possibile. I programmi condividono una rete comune per l'attuazione dei sistemi d'informazione europei, una piattaforma comune per la collaborazione online (PICS) e uno strumento comune per le relazioni sulle attività (ART2). Anche le metodologie applicate per lo sviluppo delle capacità umane sono condivise tra i due programmi.

La valutazione intermedia dei programmi della Direzione generale Affari interni (DG HOME) sulla prevenzione e la lotta alla criminalità (ISEC) e la prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze del terrorismo e altri rischi correlati alla

⁴⁰

Punti di connessione doganali e fiscali considerati complessivamente.

sicurezza (CIPS)⁴¹ ritiene che il modello di gestione del programma Dogana e Fiscalis 2013 offra le prospettive più promettenti per il miglioramento della gestione dei suddetti programmi in quanto consente di rispondere in modo tempestivo e flessibile alle esigenze operative.

La struttura dei sistemi IT transeuropei è la **rete CCN/CSI**, che viene utilizzata anche dall'OLAF per lo scambio (e l'archiviazione) di informazioni su irregolarità e frodi. A tale scopo entrambe le direzioni generali beneficiano di economie di scala.

⁴¹ Il COM(2005) 124 del 6 aprile 2005 presenta un bilancio di 745 milioni di euro nel quadro finanziario 2007-2013.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2020
- Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023 (dal 2021 al 2023 solo per stanziamenti di pagamento)

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista⁴²

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive
- organismi creati dalle Comunità⁴³
- organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

/

⁴² Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁴³ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Al fine di garantire che le norme e le procedure per l'attuazione del programma siano state applicate adeguatamente (funzione di controllo) viene compiuto il **monitoraggio delle attività del programma**. Le proposte di attività relative ad azioni congiunte sono monitorate in via permanente attraverso un database online, l'Activity Reporting Tool (ART2) recante le proposte e le relative attività corrispondenti. Il medesimo strumento consente ai beneficiari delle sovvenzioni emesse nell'ambito del programma, in particolare le amministrazioni fiscali degli Stati membri, di riferire online le spese finanziate attingendo alle sovvenzioni per partecipare ad attività relative ad azioni congiunte. Gli Stati membri devono inviare una relazione finanziaria alla Commissione con cadenza annuale utilizzando l'ART.

Per le attività di sviluppo della capacità di formazione e informatiche che vengono finanziate attraverso gli appalti, si applicano le norme standard in materia di rendicontazione e monitoraggio.

Il programma sarà oggetto di una duplice valutazione. I risultati della **valutazione intermedia** saranno disponibili entro la metà del 2018 e quelli della valutazione finale verso la fine del 2021. Gli Stati membri, in veste di principali beneficiari del programma, rivestiranno un ruolo importante nella raccolta di dati sia fornendo informazioni a livello dei singoli strumenti (principalmente tramite l'ART2) o sull'impatto ad ampio raggio del programma (partecipando a esercizi di valutazione delle percezioni o attraverso la stesura di relazioni).

Fino ad oggi gli esercizi di valutazione dei programmi esistenti sono stati prevalentemente destinati alle principali parti interessate del programma, in particolare le autorità fiscali e i relativi esperti che sono il pubblico destinatario del programma. Tenendo conto dell'importanza di consultare anche le parti interessate esterne al programma (ovvero gli operatori economici) sugli impatti che il programma ha su di loro e sulla misura in cui essi traggono vantaggio, ad esempio, da una migliore cooperazione tra le amministrazioni fiscali, la portata degli impatti indiretti sarà inclusa nelle valutazioni di programmi futuri.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Rischi individuati*

I rischi potenziali inerenti all'attuazione delle sovvenzioni riguardano:

- l'attuazione non corretta dell'accordo di sovvenzione stipulato con il consorzio degli Stati membri e dei paesi candidati. Il livello di rischio è considerato basso dal momento che i beneficiari sono le amministrazioni pubbliche dei paesi partecipanti;
- gli Stati membri dichiarano spese per un'attività che non è approvata nell'ambito del programma;
- gli Stati membri dichiarano due volte le stesse spese.

I rischi potenziali inerenti all'esecuzione dei contratti riguardano:

- il mancato rispetto delle norme sugli appalti;
- il pagamento di una fattura per un prodotto o servizio non esistente.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Gli elementi principali della strategia di controllo applicata sono:

1. Controlli finanziari comuni per tutti i settori di spesa:

Verifica ex ante degli impegni:

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Risorse umane e finanze. Di conseguenza, la totalità degli importi impegnati è sottoposta a verifica ex ante, il che conferisce un livello elevato di assicurazione riguardo alla legalità e alla regolarità delle operazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti:

Tutti i pagamenti ex ante sono verificati in conformità ai regolamenti finanziari e alle procedure stabilite. Tale controllo approfondito è svolto da un verificatore finanziario e da un ordinatore.

Viene inoltre selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per la verifica approfondita ex ante condotta dal capo dell'unità Risorse umane e finanze. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati ai sensi delle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazioni dell'ordinatore sottodelegato:

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate assicurazioni in merito alla legalità e la regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate le azioni di mitigazione.

2. Controlli supplementari per i contratti di appalti

Vengono applicate le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario. I contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico appalto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e,

all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

La procedura di ordinazione e accettazione dei servizi/prodotti copre anche la gestione degli attivi. Ciascun attivo è ordinato e successivamente accettato e inserito con il suo valore di acquisto nello strumento informatico istituzionale della Commissione europea (attività ABAC). Il deprezzamento si effettua automaticamente sulla base delle norme contabili della Commissione.

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e la sicurezza dei relativi appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Controllo amministrativo ex post degli aspetti operativi e finanziari

Al termine di ciascun contratto l'intero file è verificato da unità amministrative e finanziarie prima di essere chiuso formalmente.

3. Controlli supplementari delle sovvenzioni

L'accordo di sovvenzione concluso con i beneficiari del programma (amministrazioni fiscali degli Stati membri e dei paesi candidati) definisce le condizioni che si applicano al finanziamento delle attività ricorrenti nell'ambito della sovvenzione, ivi compresa una sezione sulle modalità di controllo. Tutte le amministrazioni partecipanti si sono impegnate a rispettare le norme amministrative e finanziarie della Commissione in materia di spese.

Le attività per le quali i beneficiari delle sovvenzioni possono finanziare la partecipazione attingendo alle sovvenzioni sono indicate in un database online (ART2 - *Activity Reporting Tool*). Gli Stati membri iscrivono le proprie spese nel medesimo database che presenta una serie di controlli integrati per ridurre gli errori. Ad esempio, gli Stati membri possono iscrivere solamente le spese per attività a cui sono stati invitati e possono farlo solo una volta.

Oltre ai controlli che sono integrati nel sistema di rendicontazione, la DG TAXUD svolge anche controlli cartacei e sul posto a campione. Si tratta di controlli ex post basati su un campionamento in funzione del rischio.

Questa strategia di controllo consente di minimizzare al massimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari delle sovvenzioni mantenendoli proporzionati alla dotazione di bilancio attribuita e ai rischi percepiti.

L'impatto delle misure di semplificazione, come la sostituzione dei costi effettivi con importi forfettari, dovrebbe essere marginale in termini di vantaggi di bilancio. I benefici principali saranno una maggiore efficienza e una riduzione degli oneri amministrativi sia per gli Stati membri che per la Commissione.

4. Costi e benefici dei controlli

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. L'accuratezza della valutazione raggiunge il livello tre⁴⁴ per le azioni congiunte e il livello quattro⁴⁵ per gli appalti. Le suddette misure della strategia di controllo offrono il vantaggio di ridurre i rischi potenziali al di sotto del 2% del bilancio complessivo, il che interessa tutti i beneficiari. Eventuali altre misure intese a un'ulteriore riduzione dei rischi implicherebbero costi smisuratamente elevati e non sono pertanto previste. La DG TAXUD ritiene che non siano intervenuti cambiamenti rispetto al programma attuale dal punto di vista del controllo e applicherà pertanto la medesima strategia di controllo per il programma 2020. I costi contemplati per attuare la suddetta strategia di controllo si limitano al 2,60%⁴⁶ del bilancio complessivo e si prevede che tale percentuale resti invariata.

La strategia di controllo del programma è ritenuta efficiente nel ridurre al di sotto del 2% il rischio di non conformità alle normative e commisurata ai rischi contemplati.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi di controllo normativi, la DG concepirà una strategia antifrode in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione adottata il 24 giugno 2011 al fine di garantire, tra l'altro, che i relativi controlli interni antifrode siano pienamente allineati alla nuova strategia antifrode della Commissione e che sia seguito l'approccio alla gestione dei rischi di frode per identificare le aree a rischio di frodi e le opportune risposte. Se necessario, saranno istituiti gruppi in rete e saranno creati appropriati strumenti di tecnologia dell'informazione finalizzati ad analizzare i casi di frode in relazione al programma Fiscalis 2020.

⁴⁴ L'accuratezza dei controlli — livello tre: controllo con riferimento alle informazioni probatorie indipendenti.

⁴⁵ L'accuratezza dei controlli — livello quattro: controllo con riferimento alla documentazione sottostante disponibile nella fase del processo in questione e accesso alla stessa.

⁴⁶ Il costo comprende il numero di ETP incaricati dello svolgimento dei controlli moltiplicato per il costo medio del personale, le spese correlate ai controlli contabili esterni e quelle inerenti alla manutenzione del sistema ART.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND ⁽⁴⁷⁾	di paesi EFTA ⁴⁸	di paesi candidati ⁴⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
1	14.04.04 – Fiscalis 2020	SD	NO	YES	NO	NO
1	14.01.04.05 Fiscalis 2020 - Spese di gestione amministrativa	SND	NO	NO	NO	NO

⁴⁷ SD = stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non dissociati.

⁴⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴⁹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese⁵⁰

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

I costi relativi alla possibile introduzione di un nuovo sistema IT europeo, nel caso in cui fosse necessario, che attui la proposta sull'imposta sulle operazioni finanziarie, non sono inclusi nel bilancio del programma Fiscalis 2020, visto che il processo decisionale in merito a tale proposta è ancora in fase iniziale.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	1	Crescita intelligente e inclusiva
--	---	-----------------------------------

DG: TAXUD			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anni 2021-2023	TOTALE
• Stanziamenti operativi											
14.0404 – Fiscalis 2020	Impegni	(1a)	33,310	33,310	33,310	33,410	33,410	33,410	33,510		233,670
	Pagamenti	(2a)	9,327	24,316	27,647	30,007	30,052	30,062	30,097	52,162	233,670
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁵¹											
14.010405		(3)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		0,700
TOTALE degli stanziamenti per la DG TAXUD	Impegni	=1+1(a)+3	33,410	33,410	33,410	33,510	33,510	33,510	33,610		234,370
	Pagamenti	=2+2(a)+3	9,427	24,416	27,747	30,107	30,152	30,162	30,197	52,162	234,370

⁵⁰ La spesa è espressa in prezzi attuali.

⁵¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	33,310	33,310	33,310	33,410	33,410	33,410	33,510		233,670
	Pagamenti	(5)	9,327	24,316	27,647	30,007	30,052	30,062	30,097	52,162	233,670
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		0,700
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	33,410	33,410	33,410	33,510	33,510	33,510	33,610		234,370
	Pagamenti	=5+ 6	9,427	24,416	27,747	30,107	30,152	30,162	30,197	52,162	234,370

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:**5**

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: TAXUD								
• Risorse umane	4,973	4,973	4,973	4,973	4,973	4,973	4,973	34,811
• Altre spese amministrative	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	1,540
TOTALE DG TAXUD	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	36,351
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti) 5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	36,351

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anni 2021-2023	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale									
Impegni	38,603	38,603	38,603	38,703	38,703	38,703	38,803		270,721
Pagamenti	14,620	29,609	32,940	35,300	35,345	35,355	35,390	52,162	270,721

Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– La proposta comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE								
	RISULTATI																	
	Tipo di risultato ⁵²	Costo medio del risultato	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale
Obiettivo specifico: migliorare il funzionamento dei regimi fiscali, in particolare tramite la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive amministrazioni fiscali, i loro funzionari ed esperti esterni.																		
Sviluppo capacità IT	Numero di contratti IT		Circa 20	23,450		23,450		23,450		23,450		23,450		23,450		23,450		164,150
Azioni congiunte	Numero di eventi organizzati		Circa 260	8,550		8,550		8,550		8,550		8,550		8,550		8,550		59,850
Sviluppo capacità umane	Numero di formazioni		Da confermare	1,310		1,310		1,310		1,410		1,410		1,410		1,510		9,670
COSTO TOTALE				33,310		33,310		33,310		33,410		33,410		33,410		33,510		233,670

⁵² I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es.: il numero degli scambi di studenti finanziati, il numero dei km di strade costruiti, ecc.).

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.2.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anni 2014	Anni 2015	Anni 2016	Anni 2017	Anni 2018	Anni 2019	Anni 2020	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	4,973	4,973	4,973	4,973	4,973	4,973	4,973	34,811
Altre spese amministrative	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	1,540
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	36,351

Esclusa la RUBRICA 5⁵³ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Altre spese di natura amministrativa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totale parziale al di fuori della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TOTALE	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	36,351
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

⁵³

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

– La proposta comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anni 2014	Anni 2015	Anni 2016	Anni 2017	Anni 2018	Anni 2019	Anni 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
14 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	32	32	32	32	32	32	32
14 01 01 02 (nelle delegazioni)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
14 01 05 01 (ricerca indiretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 01 (ricerca diretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵⁴							
14 01 02 01 (AC, INT, LA, END della dotazione globale)	9	9	9	9	9	9	9
14 01 02 02 (AC, INT, JED, LA e END nelle delegazioni)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
14 01 04 05 ⁵⁵	in sede ⁵⁶	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	- nelle delegazioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
14 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca diretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Altre linee di bilancio (specificare)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE	41	41	41	41	41	41	41

14 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione e tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Attività di gestione del programma, in senso stretto ⁵⁷ , e attività di attuazione del programma tra cui studi, sviluppo, manutenzione e funzionamento dei sistemi d'informazione europei.
Personale esterno	Assistenza in attività di attuazione del programma tra cui studi, sviluppo, manutenzione e funzionamento dei sistemi d'informazione europei.

⁵⁴ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (“*Intérimaire*”); JED= giovane esperto in delegazione (“*Jeune Expert en Délégation*”); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; Sottomassimale per il personale esterno dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

⁵⁶ Essenzialmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

⁵⁷ Il numero di posti previsti nelle attività di gestione del programma in senso stretto si limita a 18.

3.2.3. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2020.

3.2.4. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

3.2.5. *Incidenza prevista sulle entrate*

- La proposta ha un'incidenza finanziaria potenzialmente limitata sulle entrate. Qualora le sanzioni menzionate all'articolo 13 siano irrogate, saranno ascritte nel bilancio dell'Unione come entrate generali.